**Silvio Spaventa e la Quarta Sezione: l’innesto della giurisdizione nella consulenza**

**1. Una paradigmatica biografia risorgimentale**

Poche biografie riescono a catturare compiutamente la ‘poesia’ e la ‘prosa’ della vicenda risorgimentale come quella di Silvio Spaventa: protagonista del processo di unificazione nazionale, esponente di spicco della Destra Storica, membro delle più alte istituzioni in momenti nevralgici della storia dello Stato unitario, ma anche, da giurista non accademico e non laureato, fra i principali artefici del diritto pubblico dell’Italia liberale[[1]](#footnote-1).

Fratello minore del filosofo Bertrando, Silvio nasce nel 1822. Studia da seminarista a Chieti e quindi frequenta l’abbazia di Montecassino. Vigorosamente anticlericale, nel 1843 è a Napoli, presso lo zio materno, Benedetto Croce, alto magistrato e futuro nonno del grande filosofo. Insegna nella scuola privata di filosofia creata dal fratello, palestra dell’hegelismo napoletano, presto caduta sotto gli strali della censura. Già ricercato dalla polizia borbonica, alla fine del 1847 ripara a Firenze dove conosce molti esponenti del liberalismo toscano, da Gino Capponi a Vincenzo Salvagnoli a Giovan Pietro Vieusseux. Rientrato a Napoli nel febbraio 1848, appena concessa la costituzione da Ferdinando II, vi fonda “Il Nazionale”, il cui primo numero esce il primo di marzo.

Eletto alla Camera il 18 aprile, sarà uno dei fermi oppositori della repressione borbonica dopo i fatti del 15 maggio, riuscendo a riaprire, all’inizio di giugno, le colonne de “Il Nazionale” ancora per qualche settimana. Protagonista della sessione della Camera che si tiene tra il 30 giugno ed il 5 settembre 1848, partecipa nell’ottobre, a Torino, al Congresso nazionale-federativo organizzato da Vincenzo Gioberti. Alla riapertura della Camera napoletana, nel febbraio 1849, denuncia i propositi governativi di involuzione autoritaria. Sciolta la Camera il 13 marzo, viene arrestato sei giorni più tardi, primo tra i parlamentari, in via Toledo.

Dopo oltre tre anni e mezzo di carcerazione preventiva, viene condannato a morte, ma la pena è commutata in ergastolo ed il 21 ottobre 1852 è tradotto nel carcere dell’isola di Santo Stefano, nell’arcipelago delle Ponziane: unico fabbricato nell’intero isolotto, costruito a fine Settecento secondo il modello architettonico del Panopticon di Jeremy Bentham. Nonostante il pesante isolamento, che si protrae per oltre sei anni, è un periodo intenso di “studi e letture”, coltivate con il compagno di cella Luigi Settembrini e sotto la guida spirituale del fratello Bertrando, con il quale intesse un fitto epistolario: “ti prometto che mi rimetterò a studiare filosofia; per lo passato è stato impossibile; avrei sfidato Platone a filosofare dove sono stato io fino a non molto tempo …. Ivi lessi prima lo Spinoza: ci studiavo sopra notte e giorno. Che vuoi? Non capivo, non ritenevo niente. Ho letto poi tre volte la Fenomenologia di Hegel. Ci ho pianto sopra, disperatamente: non la capiva, non mi giovava….. Cominciai quindi altri studi: lessi storie, trattati di economia pubblica, di diritto internazionale, amministrativo, canonico, mi posi ad imparar meglio l’inglese; lessi l’Humboldt. Ho cercato di avere le opere dei maggiori filosofi tedeschi…”[[2]](#footnote-2).

Nel mutato clima politico dell’inizio del 1859, l’ergastolo viene commutato in esilio perpetuo e nella deportazione in America. Durante una tappa a Cadice della corvetta Stromboli, sulla quale erano stati forzosamente imbarcati, tra gli altri, Luigi Settembrini, Sigismondo Castromediano, Carlo Poerio, Giuseppe Pica, Filippo Agresti, grazie all’intervento del figlio di Settembrini, i deportati riescono a raggiungere con il vapore David Stewart, prima l’Irlanda e poi Londra, dove, introdotti da una presentazione di Mazzini, sono calorosamente accolti dai liberali inglesi. Di qui il ritorno a Torino nel maggio 1859 e quindi a Firenze, nell’ottobre, dove S.S. avvia una collaborazione giornalistica con “La Nazione” di Alessandro D’Ancona.

Burrascoso anche il primo rientro a Napoli, dove, unitarista nel solco del progetto cavouriano, si scontra con il partito d’azione e con lo stesso Garibaldi che, dopo esser entrato trionfalmente in città, il 7 settembre 1860, il 25 lo invita ad abbandonarla precipitosamente. Rientrato a Napoli nell’autunno successivo, diventa uno dei principali collaboratori di Luigi Carlo Farini e come titolare del dicastero di Polizia acquista subito fama di “fiero conservatore”, sia nella lotta alla camorra, sia nel contenimento di borbonici e mazziniani. Trasferitosi a Torino per contrasti con Cialdini, svolge intensa attività parlamentare alla Camera dei deputati, dove era stato eletto sin dall’inizio dell’VIII legislatura (gennaio 1861).

E’ segretario generale del Ministero dell’Interno (ministro Ubaldino Peruzzi) nel Governo Farini-Minghetti, impegnato nella lotta al brigantaggio e nell’applicazione della legge Pica, sino al settembre 1864, quando il dicastero cade per i sanguinosi tumulti scoppiati a Torino a seguito della stipula della Convenzione di settembre e il cui doloroso carico di vittime l’opposizione non esitò ad addebitargli.

Deputato anche nella IX legislatura, nel novembre 1868 è nominato consigliere di Stato, nella Sezione dell’Interno[[3]](#footnote-3). Ritorna al governo nel luglio 1873, nel dicastero Minghetti, in cui assume il ministero dei Lavori pubblici e dove affronta con estrema decisione e progettualità la questione ferroviaria. Caduta la Destra, proprio sul suo progetto di assunzione da parte dello Stato dell’esercizio ferroviario, siede da questo momento sui banchi dell’opposizione, censore severissimo dei costumi della Sinistra (celebri i suoi scontri con i ministri Giovanni Nicotera e Guido Baccelli) e delle prassi trasformistiche, sviluppando un significativo progetto di riordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato unitario. Rientrato al Consiglio di Stato nella primavera del 1876, se ne dimise immediatamente in seguito ad un trasferimento volutamente punitivo, dalla Sezione dell’interno alla Sezione finanze, disposto proprio da Nicotera. Vi rientrerà nel 1878 per decisione di Giuseppe Zanardelli, ministro dell’interno nel governo Cairoli. Non eletto nel consueto collegio abruzzese di Atessa, nel novembre 1876, accoglie l’invito a candidarsi a Bergamo, dove nel marzo 1877 è eletto nelle suppletive. Tiene dai palchi dell’Associazione costituzionale di Bergamo e di Roma alcuni dei discorsi politici più celebri dell’Italia liberale ed ai quali consegna il suo progetto istituzionale. Il 15 dicembre 1889 è nominato Senatore ed il 31 dicembre diventa il primo presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato. Muore a Roma, il 21 giugno 1893.

**2. “Giustizia nell’amministrazione”**

Già nel discorso parlamentare del 23 e 24 giugno 1876, sulle convenzioni ferroviarie, ormai pronunciato dai banchi dell’opposizione, Spaventa aveva fatto una celebre confessione: “io concepisco lo Stato in questa guisa. Esso, per me, è la coscienza direttiva, per cui una nazione sa di essere guidata nelle sue vie, la società si sente sicura nelle sue istituzioni, i cittadini si veggono tutelati negli averi e nelle persone. .. Questa direzione ora fa dello Stato …. quello che è oggi lo Stato moderno, lo Stato il quale dirige un popolo verso la civiltà. Lo Stato quale non si restringe solamente a distribuire la giustizia ed a difendere la società, ma vuole dirigerla per quelle vie, che conducono ai fini più alti dell’umanità”[[4]](#footnote-4).

E come “problema politico”, come ci ha insegnato Mario Nigro in un saggio non dimenticato del 1970[[5]](#footnote-5), Spaventa inizia ad affrontare, di lì a poco, il tema della *Giustizia nell’amministrazione*.

Furono infatti la caduta della Destra ed un meccanismo di alternanza tra maggioranza ed opposizione, assai lontano dagli archetipi parlamentari, a favorire il radicarsi di un’ampia e variegata pubblicistica politica, pronta ad interrogarsi sugli assetti istituzionali dello Stato unitario, sulle sorti del governo parlamentare e della classe politica - un lemma che inizia ad emergere proprio in questo periodo -, sul problema infine della forma partito di un movimento liberale di cui si annunciavano pericolosamente i gravi difetti di egemonia su di un paese estraneo e lontano.

La fragilità costituzionale, svelata dall’imporsi delle prassi trasformistiche, reclama soprattutto convincenti rafforzamenti istituzionali, nuovi confini tra politica e amministrazione, garanzie giuridiche di imparziale esercizio della sovranità. *Parlamentarismo e amministrazione* [[6]](#footnote-6) diventano, così, i due assi concettuali intorno ai quali ruota una riflessione corale, di cui S.S. sarà, con Marco Minghetti, il principale punto di coagulo, pronta ora ad individuare, spesso con disincantata oggettività, i punti deboli del “paese legale”, ora invece a delineare i possibili “rimedi”[[7]](#footnote-7). Si imprime una chiara, univoca, direzione progettuale: “la libertà oggi deve cercarsi non tanto nella costituzione e nelle leggi politiche, quanto nell’amministrazione e nelle leggi amministrative”[[8]](#footnote-8). Non si tratta di un’affermazione originale; S.S. la riprende, alla lettera, da un’ampia pubblicistica tedesca, da Barthold Georg Niebuhr a Rudolf von Gneist, che accompagna, per tutto il XIX secolo, il progressivo radicarsi del *Rechtsstaat*, di uno Stato di diritto che ha il suo pernio in un’amministrazione “secondo la legge”[[9]](#footnote-9). E’ il segno della crescente attenzione che anche i giuristi italiani iniziano a nutrire verso il modello tedesco, balzato al centro della vicenda europea con la fondazione del Secondo Reich. Le nuove fonti tedesche integrano la dominante cultura francofona e la diffusa anglofilia costituzionale, offrono al dibattito italiano un nuovo lessico politico; ma l’attenzione verte per intero sullo Stato unitario. Le critiche si appuntano sui “modi di governo” della Sinistra. E’ il sistema politico italiano, fiaccato dall’instabile aggregazione trasformistica, il fulcro delle analisi e delle proposte.

Nel crescente “germanismo amministrativo” il dibattito trova la conferma della direzione da prendere. Nessun passo indietro, beninteso. Il modello cavouriano, la forma di governo parlamentare, rappresentano approdi irreversibili. Le prerogative parlamentari, dal bilancio alla potestà di organizzazione dei ministeri, non possono essere scalfite: vanno anzi ribadite contro i colpi di mano del governo Depretis, pronto ad abolire, con semplice decreto ministeriale, il Ministero di Agricoltura, industria e commercio[[10]](#footnote-10). Il sistema costituzionale va dunque preservato, non modificato. L’allargamento del suffragio, realizzato con la prudente apertura della Sinistra nel 1882, non “sgomenta”, ma non può costituire un sentiero privilegiato, in un paese in cui l’irriducibile conflitto con la Chiesa di Roma rende “difficile se non impossibile la costituzione di un partito conservatore dello Stato istesso”[[11]](#footnote-11). Occorre concentrarsi quindi sulla macchina amministrativa. E’ questa che deve essere regolata, resa più efficiente, e soprattutto sottratta all’indebito abbraccio del trasformismo e liberata dallo “spirito di partito”. “Giustizia nell’amministrazione” significa proprio questo: offrire una soluzione “alle difficoltà che incontrano la giustizia e la legalità nelle pubbliche amministrazioni sotto i governi parlamentari”[[12]](#footnote-12).

Accentratore per convinzione; consapevole che le funzioni dello Stato erano inevitabilmente destinate ad accrescersi, sulla spinta delle domande di uguaglianza sociale e dei bisogni dello sviluppo economico, S.S. è fermamente contrario a riaprire la questione dell’articolazione autonomistica dell’ordinamento, esclusa senza appello dalle scelte dell’unificazione. Non di *selfgovernment* ha bisogno il giovane Stato italiano; ma di “un diritto pubblico certo, chiaro e completo, che a noi manca”[[13]](#footnote-13).

L’attenzione viene dunque a convergere sulla scelta, compiuta dal legislatore dell’unificazione con l’All.E della L. n.2248 del 20 marzo 1865, di abolizione del contenzioso amministrativo. E soprattutto, sulla contestata applicazione di quella scelta, sui vuoti di tutela che il sistema di giurisdizione unica ed il sindacato del giudice ordinario, complice anche una interpretazione fortemente restrittiva operata dalla giurisprudenza, avevano incontrato in concreto.

Sono passati pochi anni dalla scelta abolitiva; ancora minore è la distanza dal momento in cui, con la L. n.3761 del 31 marzo 1877, la decisione sui conflitti di attribuzione è stata sottratta al Consiglio di Stato ed affidata alla Corte di Cassazione di Roma. Eppure, per S.S. non ci sono dubbi. Quel sistema è incompleto, dottrinario, impari rispetto alle esigenze di imparzialità amministrativa svelate dalla rudezza del “governo di partito”. Si prefigura la “soluzione amministrativa”[[14]](#footnote-14) che, pochi anni più tardi, nel 1889, porterà, sotto l’egida di Francesco Crispi, alla istituzione di quella Quarta Sezione che oggi solennemente ricordiamo. La giurisdizione del giudice ordinario sui diritti civili e politici non viene scalfita, ma una nuova istanza contenziosa, da radicarsi all’interno di quel supremo consesso amministrativo di cui già dal 1868, come si è visto, S.S. faceva parte, deve assumere il compito di realizzare una “bene ordinata giurisdizione del nostro diritto pubblico”[[15]](#footnote-15).

**3. L’innesto della giurisdizione nella consulenza**

È qui, mi pare, il primo innesto della giurisdizione nella consulenza. È nella stessa biografia di Spaventa, nella sua formazione tutta politica, nella sua estraneità al mondo accademico. Spaventa non ci ha lasciato trattazioni sistematiche. Ci ha lasciato un corpus di scritti e discorsi politici, di cui Benedetto Croce – affidato a Silvio appena diciasettenne dopo la scomparsa dei genitori nel terremoto di Casamicciola - è stato, come è ben noto, il primo, amorevole curatore: un corpus di scritti che non sono i generici discorsi programmatici del politico, ma gli attenti disegni istituzionali di un riformatore particolarmente provveduto.

Il patrimonio intellettuale acquisito negli anni di prigionia e successivamente continuamente coltivato, che lo rende lettore scrupoloso delle novità tedesche – quelle istituzionali, certo, ma anche quelle dottrinali, primo tra tutti Rudolf von Gneist -, e che ne fa un comparatista attento e consapevole, si innesta in una pratica dell’amministrazione maturata negli incarichi parlamentari e ministeriali, ma anche nel ruolo di membro della sezione dell’interno del Consiglio di Stato postunitario.

Se in un panorama non eccelso per consapevolezza tecnica delle delicate questioni della giustizia amministrativa, il discorso di Bergamo diventa rapidamente un testo emblematico, non è solo perché costituisce una disincantata analisi dei fenomeni degenerativi del trasformismo depretisiano, ma anche perché è un inventario millimetrico, amministrazione per amministrazione (interno, lavori pubblichi, finanze, guerra…), delle falle di tutela createsi, per i motivi a tutti noi ben noti, nel sistema di giurisdizione unica varato nel 1865.

Biografico, dunque, questo innesto della giurisdizione nella consulenza, perché direttamente acquisito sul campo di funzioni consultive personalmente esercitate; ma innesto anche istituzionale, perché è nel solco degli ‘affari’ previsti dall’art. 3 dell’ All.E e pure nel solco delle funzioni consultive esercitate dal Consiglio di Stato ex art.9 n.4 dell’All.D, in materia di ricorsi al Re, cui si aggiungono, più che le poche ipotesi di giurisdizione propria, i ricorsi previsti dalla legge comunale e provinciale[[16]](#footnote-16), che si sviluppa il lungo e non del tutto lineare itinerario legislativo che conduce alla istituzione della Quarta Sezione.

E’ la linea della riforma, che oggi ricordiamo, sin dal primo progetto Crispi del 1873; ma è anche la linea autorevolmente avallata da Spaventa: fermo nel non innovare le competenze già affidate al giudice ordinario; altrettanto fermo (anche rispetto a Minghetti) nel non avventurarsi verso la istituzione di un Tribunale amministrativo supremo sul modello austro-tedesco, all’epoca appena avviato oltralpe.

L’innesto della giurisdizione nella consulenza è dunque nella scelta del modello a *Conseil d’Etat*, sia pur adattato alla attribuzione – ritenuta da tutti i protagonisti della vicenda, assolutamente intangibile – dei diritti civili e politici al giudice ordinario. L’innesto sta nel prevalere della soluzione amministrativa, che aggiunge una quarta sezione, *per la giustizia amministrativa*, alla tre sezioni già previste dall’All.D (interno; grazia e giustizia; finanze).

L’innesto sta nella scelta della collateralità tra amministrazione e giudice[[17]](#footnote-17), ribadita sia dal progetto finale Crispi del 1887, sia dalla relazione dell’Ufficio centrale del Senato. Il “nuovo corpo deliberante” è “lo stesso potere esecutivo ordinato in modo da tutelare maggiormente gl’interessi dei cittadini”[[18]](#footnote-18).

Il “movimento politico e dottrinario per la giustizia nell’amministrazione”, come lo definì, qualche anno più tardi, proprio un allievo di S.S., Antonio Salandra[[19]](#footnote-19), futuro Presidente del Consiglio nei primi anni della grande Guerra, aveva trovato quindi nel Nostro il suo principale teorizzatore. Fu dunque un rispettoso gesto istituzionale quello che assegnò a S.S., una volta divenuto, nel dicembre 1889, presidente di sezione, il compito di presiedere, per primo, la nuova Quarta Sezione.

La temperie politica è assai diversa da quella del discorso di Bergamo di quasi dieci anni prima. Le preoccupazioni per il “governo di partito” si sono magicamente risolte nella solidità della svolta crispina e nell’ampio ventaglio di riforme istituzionali messo in cantiere. Eppure, la soluzione ricostruttiva del ruolo e dei compiti della nuova istituzione che S.S. consegna al discorso inaugurale - poi non pronunciato - è in grado di tessere un preciso filo rosso con il progetto originario.

Per S.S. la nuova istituzione ha compiti diversi dalla giurisdizione del giudice ordinario, che è eretta a difesa dei diritti soggettivi individuali. La Quarta Sezione costituisce una giurisdizione a tipo oggettivo, in cui l’interesse del privato è soltanto l’occasione che consente all’amministrazione di riesaminare i propri atti. Gli stessi poteri esclusivamente cassatori del giudice sono a tutela di una legalità in senso oggettivo.

Anche qui l’innesto della giurisdizione nella consulenza è evidente: quella che è stata istituita è una “nuova giurisdizione amministrativa”; giurisdizione, certo, perché - come Spaventa scrive - il nuovo corpo deliberante “non agisce, ma conosce e giudica”[[20]](#footnote-20). Ma è giurisdizione diversa dall’ordinaria, perimetra l’indeterminatezza della norma; si muove nel mare aperto della discrezionalità; deve tesaurizzare quel “*petitum* amministrativo”[[21]](#footnote-21), che nel proprio sistema di ricorsi l’amministrazione ha da gran tempo coltivato. Il suo compito è assicurare legalità, tutela dell’interesse generale, proporzionalità, imparzialità[[22]](#footnote-22). Il suo compito, da istituzione indipendente eppur collaterale all’amministrazione, è quello di rinnovare lo storico e risalente *ius inspectionis*  del governo sui propri organi[[23]](#footnote-23).

I futuri equilibri giurisprudenziali, che condurranno presto ad enucleare una situazione giuridica distinta dal diritto soggettivo, l’interesse legittimo, come oggetto del giudizio della Quarta Sezione, andranno in direzione parzialmente diversa da quella spaventiana.

Si inaugurava un dualismo non sempre riposato, ora acceso dalla lotta tra le giurisdizioni, ora assopito da improvvisi armistizi. Ma ancora una volta S.S. aveva indicato un preciso segnavia ed indirizzato il futuro dibattito giuridico sui grandi temi della discrezionalità amministrativa e del rapporto tra legge ed attività amministrativa, imprimendo, con la propria riflessione, una traccia profonda nei percorsi dello Stato di diritto liberale.

Bernardo Sordi

Professore ordinario dell'Università degli Studi di Firenze

Pubblicato il 28 aprile 2020

1. Ampia la bibliografia spaventiana. Si vedano almeno: P. Romano (Alatri), *Silvio Spaventa. Biografia politica*, Bari, Laterza, 1942; E. Croce, *Silvio Spaventa*, Milano, Adelphi, 1969; G.M. Chiodi, *La giustizia amministrativa nel pensiero politico di Silvio Spaventa*, Bari, Laterza, 1969; C. Ghisalberti, *Silvio Spaventa teorico dello Stato liberale*, in Id., *Stato e costituzione nel Risorgimento*, Milano, Giuffrè, 1972, pp.249-312; Id., *Istituzioni e Risorgimento. Idee e protagonisti*, Firenze, Le Monnier, 1991; *Silvio Spaventa. Filosofia, diritto, politica*. Atti del Convegno Bergamo (26-28 aprile 1990), a cura di Saverio Ricci, Napoli, Istituto Italiano per gli studi filosofici, 1991. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lettera al fratello Bertrando, Santo Stefano 4 maggio 1853, in S. Spaventa, *Dal 1848 al 1861. Lettere scritti documenti* pubblicati da Benedetto Croce*,* Bari, Laterza, 1923, p. 182. [↑](#footnote-ref-2)
3. G. Melis, *Spaventa Silvio*, in *Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Le biografie dei magistrati (1861-1948)*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 264 e ss. [↑](#footnote-ref-3)
4. Spaventa, *Le ferrovie e lo Stato*, Camera dei Deputati, seduta del 23-24 giugno 1876, ora in Id., *Lo Stato e le ferrovie. Scritti e discorsi sulle ferrovie come pubblico servizio (marzo-giugno 1876)*, a cura di Sergio Marotta, Napoli, Vivarium, 1997, pp.307-8. [↑](#footnote-ref-4)
5. M. Nigro, *Silvio Spaventa e la giustizia amministrativa come problema politico*, in *Riv.trim.dir.pubbl.*, 1970, pp.715 e ss. [↑](#footnote-ref-5)
6. Emblematico l’articolo redazionale comparso su una delle testate più rilevanti del tempo e più attente al dibattito sulla riforma dello Stato unitario: *Il parlamentarismo e l’amministrazione*, in *Rassegna settimanale*, vol.V, n.126, 30 maggio 1880, pp.366-68. [↑](#footnote-ref-6)
7. Per l’esame ed una più adeguata contestualizzazione di un dibattito che fu ampio e corale, sia consentito il rinvio a quanto scriviamo in *Giustizia e amministrazione nell’Italia liberale. La formazione della nozione di interesse legittimo*, Milano, Giuffrè, 1985, pp.111 e ss. [↑](#footnote-ref-7)
8. Così il Nostro, nel celebre discorso di Bergamo del maggio 1880, una delle pagine istituzionali più significative del dibattito degli anni Ottanta: *Giustizia nell’amministrazione*, in S. Spaventa, *La politica della Destra*. Scritti e discorsi raccolti da Benedetto Croce, Bari, Laterza, 1910, p.78. [↑](#footnote-ref-8)
9. L. Mannori - B. Sordi, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp.305 e ss.; p.313. [↑](#footnote-ref-9)
10. Oggetto di un’altra celebre requisitoria parlamentare del Nostro: *La ricostituzione del Ministero di Agricoltura, industria e commercio*, Camera dei Deputati,4 giugno 1878, ora in *La politica della Destra*, cit., pp. 263-98. [↑](#footnote-ref-10)
11. Spaventa, *L’allargamento del suffragio e i partiti politici*, 1882, ora in *La politica della Destra*, cit., p. 472. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Giustizia nell’amministrazione*, cit., p. 55. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Giustizia nell’amministrazione*, cit., p. 64. [↑](#footnote-ref-13)
14. U. Allegretti, *Introduzione*, in «Archivio Isap» n.s. 6, *Le riforme crispine*, II, *La giustizia amministrativa*, Milano, Giuffrè, 1990, p. 16, ma tutto il volume è da vedere per un’ampia, attenta, ricostruzione della riforma, delle sue premesse e dei suoi esiti. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Giustizia nell’amministrazione*, cit., p. 104. [↑](#footnote-ref-15)
16. A. Corpaci, *La giurisprudenza del Consiglio di Stato* in, *Le riforme crispine*, II, *La giustizia amministrativa*, cit., pp. 108 e ss. [↑](#footnote-ref-16)
17. Imprescindibile la fine analisi di E. Cannada Bartoli, *Giustizia amministrativa*, in «Digesto delle discipline pubblicistiche», VII, Torino, Utet, 1992, pp. 527-28. [↑](#footnote-ref-17)
18. Così espressamente il progetto di legge presentato da Crispi al Senato il 22 novembre 1887 in Atti parlamentari, Senato del Regno, Legisl. XVI, 2^ sess. 1887, Documenti, n. 6, p. 1. [↑](#footnote-ref-18)
19. Nel testo che ancora oggi costituisce la principale documentazione dell’intera vicenda: *La giustizia amministrativa nei governi liberi con speciale riguardo al vigente diritto italiano*, Torino, Unione tipografico editrice, 1904, pp. 461 e ss. [↑](#footnote-ref-19)
20. Spaventa, *Per l’inaugurazione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato*, in Id., *La giustizia nell’amministrazione*, con *Introduzione* di Paolo Alatri*,*  Torino, Einaudi, 1949, p. 224. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Per l’inaugurazione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato*, p. 219. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Per l’inaugurazione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato*, p. 233. [↑](#footnote-ref-22)
23. Per un esame più approfondito di questo testo dell’ultimo Spaventa, pubblicato postumo da Raffaello Ricci nel 1909, nel primo numero della *Rivista di diritto pubblico*, e quindi da Benedetto Croce nella silloge di scritti spaventiani, *La politica della Destra*, cit., si veda quanto scriviamo in *Giustizia e amministrazione nell’Italia liberale*, cit., pp. 203-12. [↑](#footnote-ref-23)